

STATUTO

**VILLA MARIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PACE DEL MELA ME VIA
ANTONINO TORRE 13

Numero REA: ME - 218379

Codice fiscale: 03174030837

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 14496 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1) E' costituita con sede nel Comune di Pace del Mela (ME) una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "VILLA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e rappresentanze anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, sulle ONLUS, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2) La società ha scopo mutualistico e non di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997, della Legge n. 383 del 7/12/2000, nonché della legge n. 381 dell'8/11/1991.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioè l'attività svolta nei confronti dei soci.

Nello svolgimento della sua attività la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio della parità di trattamento e le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente. La prestazione dei soci in favore della società avverrà o con contratto di lavoro subordinato e relativa applicazione dello statuto dei lavoratori, o sotto forma di collaborazione autonoma o collaborazione coordinata e continuativa. La società per il raggiungimento dello scopo sociale si potrà avvalere anche dell'opera di eventuali volontari soci o non soci, entro i limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Assistenza sociale e socio - sanitaria in comunità-alloggio ed a domicilio;
- Assistenza sanitaria;
- Istruzione;
- Formazione.

Le attività di assistenza sanitaria, istruzione e formazione - al fine di perseguire finalità di solidarietà sociale - sono rese nei confronti dei seguenti soggetti:

a) persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c..

E' espressamente vietato l'esercizio di altre attività diverse da quelle elencate, tranne che non si tratti di attività direttamente connesse e funzionali con le attività istituzionali. Le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i proventi non devono superare il 66% delle spese complessive per l'organizzazione.

Art. 3) La società cooperativa avrà durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SOCI

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque momento, alla realizzazione degli scopi sociali, purché non compromettano l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo è espressamente esclusa la temporaneità delle partecipazioni alla vita associativa.

Art.5) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: indicazione del nome, del cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale; indicazione dell'effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa; indicazione del numero delle quote che intende sottoscrivere; dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Art. 6) I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo e sottoscrivere una quota sociale.

Essi sono obbligati al versamento della quota sottoscritta con le modalità ed i termini previsti dal successivo art. 18); all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; a partecipare conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale e secondo le necessità della stessa.

Art. 7) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 8) I soci cessano di appartenere alla società per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia perso i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, anche in via temporanea. Spetta all'organo amministrativo constatare entro sessanta giorni se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione

del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10) L'esclusione è pronunciata dall'assemblea dei soci:

- Nel caso previsto dall'art. 2531 c.c.;
- Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- Per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- Nel caso disciplinato dall'art. 2286 c.c. e dall'art. 2288, comma 1, del codice civile;
- Nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11) I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, 3° comma, ed avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote nella misura, con le modalità e nei termini previsti per i soci receduti o esclusi.

Art. 13) Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori simili compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

TITOLO III - RISTORNI

Art. 14) L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente ai compensi erogati. A tale fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazione dei compensi entro il limite del 20% rispetto ai contratti collettivi di lavoro;
- b) aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 50,00 Euro e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 18), con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale tassa di ammissione formata con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 6);

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti alle precedenti lettere a), b), d), e), f) sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- Distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura; - distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

- E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

Art. 16) Le quote sottoscritte dai soci potranno essere pagate nel modo seguente:

a) il 50% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante 50% nei termini da stabilirsi da parte dell'organo amministrativo.

Le quote detenute dai soci sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, neppure cedute ai soci o a terzi con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO V - BILANCIO

Art. 17) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Art. 18) Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quando rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa o impegno, sarà devoluto come segue:

a) riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 nella misura del 3%;

c) a riserva straordinaria e/o fondi mutualistici;

d) ad eventuali altre riserve costituite e/o previste dalla legge.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

TITOLO VI - ASSEMBLEE

Art. 19) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e gli organi di controllo.

Art. 20) L'assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli amministratori e sindaci; approva i regolamenti previsti dal presente statuto; delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, nel termine massimo di centoottanta giorni, e quante altre volte l'organo amministrativo lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto: in questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli argomenti previsti nell'art. 2365 c.c..

Art. 21) In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società per cui occorrerà il voto favorevole di 3/5 dei presenti aventi diritto al voto.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata o seduta o per scrutinio; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 23) La struttura ha carattere democratico, hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che abbiano compiuto la maggiore età.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte.

Art. 24) L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria elegge di volta in volta il presidente e il segretario delle assemblee. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 25) LA società è amministrata o da un amministratore unico scelto fra i soci, o da un consiglio di amministrazione. Ove nominato, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominare avvocati e procuratori alle liti. All'amministratore unico compete altresì, ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, come definito ai successivi articoli per il consiglio di amministrazione. Con speciale procura può delegare i propri poteri, per una o più categorie di atti,

ai soci e/o impiegati della società. L'amministratore dura in carica a tempo indeterminato e può essere revocato dall'assemblea.

TITOLO VIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26) Ove nominato il consiglio di Amministrazione si compone di membri eletti dall'assemblea ordinaria anche tra non soci purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

Il consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi sociali ma i membri sono rieleggibili; essi sono dispensati dal prestare cauzione; spetta all'assemblea determinare il compenso per la prestazione della loro attività.

Art. 27) Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle attribuzioni ad uno degli amministratori, Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5°, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare informa collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, accessione e l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Art. 28) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, nonchè tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da due consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei casi urgenti il termine è ridotto ad un giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari, nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti ed affini entro il terzo grado.

A parità di voti, nella votazioni palesi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità comporta la riproposizione della proposta.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 29) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, spetta pertanto fra l'altro al consiglio di amministrazione curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee; redigere i bilanci; relazionare in occasione dell'approvazione del bilanci odi esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o delle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.; illustrare nella medesima relazione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci; compilare i regolamenti previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; conferire procure speciali; assumere o licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni nel rispetto delle leggi vigenti; deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, o circa le penalità da applicarsi ai soci esclusi; compiere tutti gli atti e le operazioni e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea.

Art. 30) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque gradi di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al vice presidente o al consigliere delegato, nonché con speciale procura, per una o più categorie di atti, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le mansioni di lui spettano al vice presidente.

Art. 31) In caso di vacanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE

Art. 32) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rinnovabili.

Art. 33) Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e devono effettuare gli accertamenti stabiliti per legge, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del c.c.; di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 34) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto estraneo alla cooperativa, preferibilmente tra gli iscritti in albi professionali (avvocati - dottori commercialisti - ragionieri), il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina secondo diritto.

Resta stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs 17 gennaio 2003 n.

5.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci. L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre ONLUS, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge (devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36) L'amministratore unico e, ove previsto, il consiglio di amministrazione, è delegato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove disposizioni di legge, se dalle stesse consentite.

Art. 37) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative e sulle ONLUS.

F.TO CHIOFALO ANGELO BIAGIO - CARDILE ANTONINA - CHIOFALO CONCETTA CARMELA - VALENTINA SCHEPIS - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 7 marzo 2005 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese

Barcellona Pozzo li 9 novembre 2011

F.TO ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)